



Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.**

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 19,15, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	FUNGO MASSIMO	Sindaco	X	
2	ICARDI VALENTINO	Vice Sindaco	X	
3	FALDIGLIA DANIELE	Assessore	X	
4	ACCORNERO LAURA	Consigliere	X	
5	BORRA ELSA ELISA	Consigliere	X	
6	DELAUDE GIUSEPPE STEFANO	Consigliere	X	
7	MARONGIU ANDREA	Consigliere	X	
8	RATTI LUIGI	Consigliere		X
9	VIEL GIORGIO	Consigliere	X	
			Tot. presenti	8
			Tot. assenti	1

Assiste la Dott.ssa Stefania Marravicini, Segretario Comunale. Il Sindaco, Massimo Fungo, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/1987;

Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dagli uffici comunali, tenendo presente le norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127» e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» e successive modificazioni;
- alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto in particolare l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000 e s.m.i., che testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti:

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;*

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del regolamento controlli interni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: Presenti: n.8, Votanti n. 8, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 1 (Sig. Viel);

DELIBERA

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale che si compone di n. 71 articoli e che, allegato alla presente deliberazione, ne è parte integrante e sostanziale.
- 2) di abrogare il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/1987 ;
- 3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

**PARERE PREVENTIVO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.**

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e Reg. dei controlli interni

- Favorevole
- Contrario per i seguenti motivi:
-

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Cristiano Sparacello



COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

PROVINCIA DI ASTI

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

CAPO I

DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE - DENUNCIA DELLA SUA CAUSA - AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Art. 1 Dichiarazione di morte

Art. 2 Atto di morte

Art. 3 Causa di morte

Art. 4 Visita necroscopica

Art. 5 Permessi di seppellimento

Art. 6 Trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

Art. 7 Trasporto e sepoltura di resti mortali

Art. 8 Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 9 Manifestazioni di vita

Art. 10 Deposito di osservazione

Art. 11 Indizi di reato

Art. 12 Rinvenimento di parti di cadavere

Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO II

TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZIO MORTUARIO

Art. 14 Facoltà di disporre della salma

Art. 15 Attività funebre - Trasporto funebre

Art. 16 Autorizzazione e decreto di trasporto

Art. 17 Trasporti funebri fuori Comune

Art. 18 Trasporto di ossa umane e di resti mortali

Art. 19 Trasporto funebre – Modalità di carattere generale

Art. 20 Controlli

CAPO III

SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE - CREMAZIONI -

Art. 21 Salme ricevute nei cimiteri comunali

Art. 22 Tumulazioni provvisorie

Art. 23 Campi comuni

Art. 24 Fosse per inumazione

Art. 25 Feretri per inumazione

Art. 26 Loculi, ossari e nicchie cinerarie

Art. 27 Feretri per tumulazione

Art. 28 Cremazione

Art. 29 Urne cinerarie

Art. 30 Verbale di consegna dell'urna cineraria

Art. 31 Modalità di affidamento e conservazione delle ceneri

Art. 32 Modalità di dispersione delle ceneri in ambito comunale

Art. 33 Funerali a carico del Comune

Art. 34 Spese per inumazioni, tumulazioni e deposito urne cinerarie o cassette ossario

CAPO IV

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 35 Esumazioni ordinarie

Art. 36 Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie

Art. 37 Esumazioni straordinarie

Art. 38 Estumulazioni Ordinarie

Art. 39 Estumulazione straordinaria

Art. 40 Traslazioni e riduzioni in resti mortali

Art. 41 Autorizzazioni alle esumazioni ed estumulazioni

CAPO V

SEPOLTURE INDIVIDUALI IN LOCULI, OSSARI, CINERARI O CAMPI A STERRO COMUNALI DATI IN CONCESSIONE

Art. 42 Modalità di concessione di sepolture individuali "Loculi"

Art. 43 Modalità di concessione di manufatti di ossari e Cinerari

Art. 44 Disposizioni allo scadere delle concessioni.

Art. 45 Estinzione delle concessioni

Art. 46 Revoca delle concessioni

Art. 47 Decadenza delle concessioni

CAPO VI

SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI DI AREE – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI – ESTINZIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA DELLA CONCESSIONE – COSTRUZIONI, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE

- Art. 48 Concessione di aree per sepolture private**
- Art. 49 Durata delle concessioni di aree per sepolture private**
- Art. 50 Diritto d'uso e seppellimento nelle sepolture private**
- Art. 51 Obblighi dei concessionari di sepolture private collettive**
- Art. 52 Subentro di concessionario nelle sepolture private collettive**
- Art. 53 Estinzione delle sepolture private collettive**
- Art. 54 Rinuncia delle sepolture private collettive**
- Art. 55 Revoca delle sepolture private collettive**
- Art. 56 Decadenza delle sepolture private collettive**
- Art. 57 Rimborso in caso di decadenza**
- Art. 58 Caratteristiche tecniche delle costruzioni**
- Art. 59 Accesso al cimitero per lavori**
- Art. 60 Modalità dei lavori**
- Art. 61 Lavori di ordinaria manutenzione**
- Art. 62 Responsabilità - Deposito cauzionale**
- Art. 63 Recinzione di aree**
- Art. 64 Introduzione e deposito**
- Art. 65 Manutenzione a carico dei privati**

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

- Art. 66 Manutenzione a carico del Comune**
- Art. 67 Orario**
- Art. 68 Disciplina d'ingresso**
- Art. 69 Divieti speciali**
- Art. 70 Riti funebri**
- Art. 71 Sanzioni**

CAPO I

Dichiarazione ed avviso di morte - Denuncia della sua causa - Autorizzazione al seppellimento.

Art. 1 - DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 2 - ATTO DI MORTE

1. L'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte che, a sensi degli artt. 11 e 73 del D.p.r. n. 396/2000 deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze. 3. L'ufficiale di Stato Civile provvederà se del caso agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 3 - CAUSA DI MORTE

1. A norma dell'art. 103 T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934 n. 1265, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente alla A.S.L. dove è avvenuto il decesso. 7
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4 - VISITA NECROSCOPICA

1. L'ufficiale dello stato civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita da allegarsi al registro degli atti di morte.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale; negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per la loro attività dal servizio competente dell'A.S.L. ed ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio anche per quanto è previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 5 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Non si può far luogo a inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.
2. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene.

Art. 6 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 D.P.R. 15/07/2003 n. 254, (gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le 8 autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

Art. 7 – TRASPORTO E SEPOLTURA DI RESTI MORTALI

1. Sono resti mortali, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Le autorizzazioni al trasporto di resti mortali per la successiva inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio comunale. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e s. m. e i.

Art. 8 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non venga effettuato secondo le procedure di cui alla Legge 29/12/1993 n. 578, successivo Decreto Ministero della Sanità 22/08/1994 n. 582 e successive modifiche e integrazioni, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2. Per quanto non specificatamente menzionato nella normativa citata al precedente comma e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02/12/1975 n. 644 e successive modifiche e integrazioni.

3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dalla vigente normativa.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco apposito pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio competente della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di ventiquattro ore.

Art. 9 - MANIFESTAZIONI DI VITA

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il servizio competente della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 10 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. I corpi delle persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, delle persone morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, delle persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, devono essere ricevuti e tenuti in osservazione per il periodo prescritto in un locale distinto dall'obitorio, da tenersi dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 11 - INDIZI DI REATO

1. L'ufficiale di Stato Civile che, nell' accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77e 78 del D.p.r. n. 396/2000.

Art. 12 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 13 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, osservate le disposizioni di cui all'art. 37 del D.p.r. n. 396/2000 sul regolamento dello stato civile, si applicano le disposizioni stabilite agli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all' ufficiale di stato civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Possono essere raccolti nel cimitero con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle venti settimane, a richiesta dei genitori.

4. Per i casi previsti dai due precedenti commi deve essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale domanda di seppellimento entro ventiquattro ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

Trasporti funebri e servizio mortuario.

Art. 14 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA.

1. Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il defunto, così come stabilito dall'art. 52 del presente regolamento.

3. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.
4. In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accolli le relative spese.
5. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 15 - ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTO FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato al disbrigo su mandato degli interessati delle pratiche amministrative pertinenti, alla fornitura del feretro e altri articoli funerari e al trasporto funebre. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto delle normative in materia e delle prescrizioni del presente regolamento nonché dei principi di trasparenza e concorrenza sul mercato. L'impresa funebre è soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 14 ed alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio dell'impresa. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, case di cura e comunità.
2. Il Comune può esercitare in regime di concorrenza e nelle forme stabilite dalla legge l'attività di agenzia di cui all'art. 115 del R. D. 773/1931 e l'attività funebre.
3. Il trasporto funebre comprende il trasferimento di salma dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Il trasporto funebre termina con la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
4. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune (o gestore del Cimitero) ed hanno inizio dopo il deposito della salma all'interno del loculo, fossa, celletta ossario e/o dispersione delle ceneri. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese funebri in possesso dei requisiti di legge secondo le prescrizioni del presente regolamento e delle ordinanze emesse dal Sindaco. Chi effettua il trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività medesima.
5. Sono servizi di trasporto funebre istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidarli a terzi i trasporti di salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salme di cui non sia possibile accertare l'identità. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro. Il servizio funebre è a carico del Comune nel caso di indigenza del defunto, della sua famiglia o nel caso di disinteresse dei familiari.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi, le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

7. Il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto e delle altre autorizzazioni in materia di polizia mortuaria è soggetto al pagamento del diritto se stabilito nel tariffario comunale.

Art. 16 - AUTORIZZAZIONE E DECRETO DI TRASPORTO

1. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento è rilasciata dal servizio di stato civile, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

3. Il servizio di stato civile del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

4. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al responsabile del Servizio di Custodia del Cimitero.

5. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto, da comunicarsi al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed ai Sindaci di altri Comuni intermedi, qualora sia richiesta la sosta della salma per il tributo di speciali onoranze.

6. L'incaricato del trasporto di una salma fuori Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso; se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

8. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

9. I trasporti di salme dall'estero o per l'estero sono regolati dagli artt. 27, 28 e 29 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dalla normativa ivi richiamata.

Art. 17 – TRASPORTI FUNEBRI FUORI COMUNE

1. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, con le caratteristiche tecniche elencate dall'art. 30 D.P.R. 10.9.1990 n. 285, osservate le prescrizioni dell'art. 32 dello stesso decreto sul trattamento antiputrefattivo.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 25-8503 del 24.02.03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

Art. 18 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, con il nome e cognome del defunto e data di nascita e morte o, se anonimo, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 19 - TRASPORTO FUNEBRE - MODALITA' DI CARATTERE GENERALE

1. Nel Comune tutti i servizi di trasporto funebre prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo della salma e la movimentazione del feretro eseguiti da personale qualificato nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
3. L'autofunebre, e la rimessa obbligatoria ad essa adibita, devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del DPR 285/1990.
4. L'autofunebre deve essere sempre mantenuta in uno stato di massimo decoro e pulizia.
5. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.
6. Tanto gli autisti che i portantini devono indossare abbigliamento "uniforme" di foggia e colore adeguato alle circostanze, le divise devono essere pulite e in perfetto ordine e il personale deve mantenere un comportamento consono al ruolo rivestito.
7. I servizi di trasporto hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
8. Sono consentite brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tratti in percorsi che non costituiscano disturbo o impedimento alla viabilità ordinaria. Qualora per il concorso alle esequie si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Art. 20 - CONTROLLI

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e procede, anche avvalendosi della potestà ispettiva dei Vigili Urbani, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni alle presenti norme o ad altri atti del Comune o la ravvisata carenza originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'impresa, comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio.
3. Il Comune previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può disporre in relazione alla gravità o alla recidiva nella violazione, la sospensione

dell'esercizio per un massimo di trenta giorni o la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del R.D. n.773/1931.

4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti di legge per l'attività svolta, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.

5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.

6. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nei provvedimenti attuativi, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

7. Per l'inosservanza delle norme in materia di attività di agenzia ex articolo 115 Tulp e successive integrazioni, sono applicate le sanzioni previste espressamente per questo tipo di attività dallo stesso Tulp e dal D.Lgs. 480/94.

CAPO III

Sepulture per inumazione o per tumulazione, cremazioni, esumazioni ed estumulazioni.

Art. 21 - SALME RICEVUTE NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri comunali sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano avuto nel Comune la residenza;

c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;

d) le salme delle persone che abbiano il coniuge, il convivente o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;

e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;

g) i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

2. In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura, dovrà essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

3. Tale atto deve essere ritirato e conservato da chi ha la direzione o la custodia dei Cimiteri.

Art. 22 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura privata o quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive.
2. La tumulazione provvisoria deve avvenire in loculi di proprietà del Comune o nel caso in cui il Comune non disponga di loculi provvisori in quelli a concessione a privati o in sepolture private, previo consenso del concessionario, dietro pagamento al Comune della somma prevista nel tariffario deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Non appena sia possibile la tumulazione definitiva dovrà essere richiesta la traslazione della salma con spese a carico dei familiari del defunto.
4. Qualora gli interessati non provvedano entro tre anni dalla data della tumulazione provvisoria, il Comune, previa diffida, procederà all'inumazione della salma nel campo comune con spese a carico dei familiari del defunto.

Art. 23 - CAMPI COMUNI

1. I campi destinati alle inumazioni devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. La Giunta Comunale a seconda delle esigenze potrà disporre di destinare campi comuni o porzioni di essi per l'inumazione di salme di persone di altre religioni.

Art. 24 - FOSSE PER INUMAZIONE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di calpestio del campo comune e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella parte più profonda la lunghezza di metri due virgola venti e la larghezza di metri zero virgola ottanta; debbono distare l'una dall'altra almeno metri zero virgola cinquanta da ogni lato.
3. Le fosse per inumazione di salme di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella loro parte più profonda devono avere una lunghezza di metri uno virgola cinquanta e una larghezza di metri zero virgola cinquanta e devono distare l'una dall'altra almeno metri zero virgola cinquanta da ogni lato.
4. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. E' vietata sulle sepolture individuali a inumazione dei campi comuni qualsiasi aiuola o recinzione.
6. In luogo dell'aiuola, e previa autorizzazione del responsabile del servizio, possono essere collocati in adiacenza al monumento commemorativo, vasi di fiori o di piantine.

Art. 25 - FERETRI PER INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, da seppellirsi in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Le casse in legno dovranno rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 75 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07/02/2002.

Art. 26 - LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere a più piani sovrapposti; ogni manufatto deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro, della cassetta o dell'urna.
2. La struttura del manufatto, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie, devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e nella circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune e a spese del privato.
4. La chiusura dei soli loculi può essere anche realizzata con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. La chiusura degli ossari e delle nicchie cinerarie a discrezione del concessionario può avvenire come quella del loculo di cui ai precedenti commi o semplicemente con la posa della lapide in marmo come previsto al Punto 13.2 della Circolare del Ministro della sanità n. 24 del 24.06.1993. A seguito di una traslazione, i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie lasciate libere, devono essere sempre richiuse con una lapide non scritta.
5. Sulle chiusure dei loculi una volta tumulata la salma, o deposta urna cineraria o la cassetta ossario si devono collocare lapidi di marmo, granito o altra pietra, di buona qualità, senza difetti e di durata non precaria, di altezza e larghezza corrispondente a quella dei loculi. Sulla lapide, a cura del richiedente la concessione, dovranno obbligatoriamente essere indicati il nome e cognome e la data di nascita e di morte del defunto con l'utilizzo di materiale inalterabile; qualora, trascorso un anno dalla sepoltura, gli eredi legittimi della concessione dei colombari comunali non avessero adempiuto a quanto sopra indicato, il Comune dovrà provvedere d'ufficio all'eventuale posa ed iscrizione della lapide con spese a carico degli eredi.
6. I pilastri divisorii tra i loculi non possono essere rivestiti.

7. Nelle campate di nuova e recente costruzione nei cimiteri non è consentita la sostituzione delle lapidi di marmo di cui i loculi siano già dotati e non è permesso nessun tipo di lavorazione sulla pietra stessa, né il trasporto fuori del cimitero per l'iscrizione senza la preventiva autorizzazione del responsabile di custodia. Il Responsabile del servizio provvederà a consegnare alle ditte autorizzate dai concessionari del loculo, la lapide da iscrivere e provvederà al successivo posizionamento previo pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario.

8. La manutenzione della struttura dei colombari è di esclusiva competenza del Comune.

Art. 27 – FERETRI PER TUMULAZIONE

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti 26 prescritti dagli artt. 30 e 31, D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della salute 07/02/2002. 2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 – CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere (o salma già tumulata) deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto o dalla precedente richiesta di inserimento nel Registro Comunale delle Cremazioni. In mancanza di questi la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi; (la volontà del coniuge o dei parenti devono risultare da atto scritto secondo le modalità contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n° 445).

2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione (convalidata dal presidente dell'associazione) in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato e le modalità di affidamento o dispersione delle proprie ceneri, nonché il soggetto individuato ad eseguire tali volontà: l'iscrizione è certificata dal rappresentante legale dell'associazione (Legge n. 130/2001 art. 3, comma 1, lettera b2). Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate dalla Legge Regionale n° 20 del 21/10/2007 art. 2 commi 7 e 8.

3. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo, ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatto dal medico curante o da medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore della S.O.C. Medicina Legale dell'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

Art. 29 - URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del servizio competente della A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

4. Il cimitero urbano deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Si definisce conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione anche il luogo aperto all'interno del cimitero, individuato e normato dalla Giunta Comunale come cinerario comune (giardino, aiuola, roseto, ecc.) dove vengono disperse le ceneri a cura del personale del Cimitero.

Art. 30 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA

1. All'atto della consegna dell'urna cineraria deve essere redatto ai sensi dell'art. 343 T.U. Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 31 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la conservazione delle ceneri sono disciplinate dalla legge Regione Piemonte 31/10/2007 n. 20.

2. La domanda di autorizzazione per l'affidamento delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del settore servizi demografici del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 3 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e comunicata al Sindaco del comune ove avviene la custodia: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.

3. L'urna contenente le ceneri deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

4. L'affidatario ha l'obbligo di custodire presso la propria abitazione l'urna, sigillata, con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali: i dati anagrafici del defunto devono essere ben visibili dall'esterno.

5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a dare comunicazione nel termine di 20 giorni dell'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune: la stessa comunicazione deve essere data anche nel caso in cui il trasferimento avvenga nello stesso comune.

6. Il comune può procedere a controlli sulla collocazione e conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario.

7. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

8. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 32 - MODALITA' DI DISPERSIONE DELLE CENERI IN AMBITO COMUNALE

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L.R. 20/2007, la dispersione delle ceneri è autorizzata nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche: area pubblica delimitata all'interno del cimitero urbano che, assolve anche alla funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) nei fiumi e negli altri corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

b) in aree private ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi previo consenso del proprietario;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

6. La domanda di autorizzazione per la dispersione delle ceneri dovrà essere presentata al servizio stato civile del settore servizi demografici del comune, secondo le prescrizioni indicate dagli artt. 2 e 4 della citata legge regionale. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio dello stato civile e comunicata al Sindaco del comune ove avviene la dispersione: tale autorizzazione è soggetta all'applicazione della tariffa prevista per l'autorizzazione al trasporto e alle operazioni di polizia mortuaria.

7. I soggetti, di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 31/10/2007 n. 20, incaricati alla dispersione delle ceneri sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle stesse.

8. Per tutto ciò che non è stato specificatamente indicato in materia di cremazione, conservazione, affidamento e o dispersione delle ceneri, si rimanda a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 20 del 31/10/2007.

9. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio cittadino, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle

modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge 130/2001, è realizzata nel cimitero urbano apposta targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, fatto salvo il pagamento delle spese d'iscrizione.

Art. 33 - FUNERALI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di qualità comune per salme di persone residenti nel Comune per le quali la sepoltura avvenga nel cimitero cittadino, che siano appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, e la successiva inumazione nel campo comune. Sono escluse le persone in stato di indigenza, anche se sono residenti, che sono sottoposte a tutela e/o amministrazione di sostegno da parte dei servizi sociali di altri Comuni.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati appositamente fornite e dichiarate dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.
3. Il Comune, nei casi di accertata indigenza del defunto sulla base della volontà testamentaria espressa o da quella dei suoi familiari, deve sostenere gli oneri e le spese derivanti dalla inumazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.
4. Quando a seguito di volontà testamentaria il Comune diventa erede universale nei confronti del defunto il funerale sarà totalmente a carico dell'Ente, in forma dignitosa e in proporzione all'eredità stessa opportunamente accertata.
5. Il Comune si farà carico dell'esecuzione del funerale in forma dignitosa anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ma potrà rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.
6. Per le persone residenti fuori Comune ma decedute in Rocchetta Tanaro gli oneri del servizio funebre e della sepoltura saranno a carico del Comune di residenza.

Art. 34 - SPESE PER INUMAZIONI - TUMULAZIONI – DEPOSITO URNE CINERARIE – DISPOSIZIONI

1. Salvo i casi di funerali a carico del Comune, per l'inumazione, la tumulazione, il deposito urne cinerarie, deposito cassette ossario o dispersioni delle ceneri è dovuto il pagamento di quanto indicato nel vigente tariffario a seconda delle lavorazioni svolte.

CAPO IV

Esumazioni - Estumulazioni

Art. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo trenta anni dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco;
2. Il Comune dovrà apporre un avviso sulla lapide nei periodi tra il 01 ottobre al 31 dicembre e affiggere un avviso all'Albo Pretorio Comunale per informare gli aventi diritto.

3. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità o per almeno cinque anni.

4. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Art. 36 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le esumazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile per la durata di tempo stabilita nell'Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 35, prima di essere definitivamente depositate nell'ossario comune. I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossari o loculi avuti in concessione. In alternativa gli stessi potranno deliberare di cremare i resti e disporre delle ceneri come previsto dagli art.li 31 e 32 del presente Regolamento. Le cassette contenenti le ossa o le urne cinerarie potranno inoltre essere poste in loculi, ossari o cinerari di parenti sepolti nei cimiteri comunali nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

3. Le ossa devono essere raccolte in cassettoni di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, con nome e cognome del defunto data di nascita e morte.

4. Nelle esumazioni ordinarie, se la salma non è completamente decomposta, il Comune potrà reinterrarla in una fossa nel campo comune oppure disporre la cremazione, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano diverse specifiche indicazioni.

5. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

6. I costi di tutte le operazioni dirette ed indirette relative alle esumazioni sono a completo carico del richiedente secondo le lavorazioni svolte e con gli importi previsti nell'allegata tabella

Art. 37 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella camera mortuaria con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa Autorità Giudiziaria.

3. Salvo i casi disposti dall'Autorità giudiziaria, in ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni,

occorrerà richiedere preventivo parere alla S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., se la morte non è dovuta a malattia infettiva contagiosa la predetta struttura concederà parere favorevole, mentre in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Tale limitazione, legata al decesso per malattia infettiva contagiosa, non ricorre nel caso delle estumulazioni straordinarie. Tutte le esumazioni straordinarie devono comunque essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

4. I costi di tutte le operazioni dirette ed indirette relative alle esumazioni sono a completo carico del richiedente secondo le lavorazioni svolte e con gli importi previsti nell'allegata tabella

Art. 38 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco, ma su richiesta dei parenti o nei casi di decadenza per le riduzioni in resti, dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla sepoltura.

2. Le salme non mineralizzate nei feretri, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumate nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione del cadavere o cremate, a meno che coloro, tra i parenti, che vi abbiano interesse diano specifiche indicazioni.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre trenta anni, il periodo di permanenza nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni ordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

5. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

6. Il Responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

7. I costi di tutte le operazioni dirette ed indirette relative alle estumulazioni ordinarie sono a completo carico del richiedente secondo le lavorazioni svolte e con gli importi previsti nell'allegata tabella

Art.39 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Si applicano alle estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle, previa autorizzazione del Sindaco, destinate alla cremazione, le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie.

2. In ossequio alla D.G.R. n° 115-6947 del 05.08.02 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, tutte le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla sola presenza del personale incaricato dal Comune.

3. I costi di tutte le operazioni dirette ed indirette relative alle estumulazioni straordinarie sono a completo carico del richiedente secondo le lavorazioni svolte e con gli importi previsti nell'allegata tabella

Art. 40 – TRASLAZIONI E RIDUZIONE IN RESTI

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati alla traslazione ad altra sepoltura o alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Responsabile del Servizio di custodia del Cimitero constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. Nell'ambito dello stesso cimitero la traslazione di una salma è consentita per la successiva tumulazione in sepolture di famiglia o in loculo nei colombari comunali.
4. La concessione del loculo lasciato libero, dal quale è stata traslata la salma, è da intendersi estinta.

Art. 41 - AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI O TRASLAZIONI

1. Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni o le traslazioni, a richiesta di privati sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune o del Sindaco sulla base di una istanza da presentarsi allo stesso ufficio unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazioni debbono essere effettuate dal Comune o da suo delegato.

CAPO V

Sepulture individuali in loculi, ossari, cinerari o campi a sterro comunali dati in concessione

Art. 42 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI SEPOLTURE INDIVIDUALI "LOCULI".

1. Per le sepulture individuali si intendono quelle effettuate nei colombari e sono concesse con atto formale l'uso di manufatti definiti "loculi" costruiti dal Comune. Nello stesso loculo, se le dimensioni lo consentono, possono essere poste cassetine di resti o ceneri di persone che siano state ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, previo pagamento di una somma per diritto di immissione.
2. La concessione per sepoltura individuale può concedersi solo individuando in concessione la persona anche vivente a cui è destinata la tumulazione o deposito urna cineraria o cassetta contenente resti mortali secondo i casi.

3. L'assegnazione avviene su scelta tra i loculi disponibili nell'ambito della campata di colombari che il Comune intende dare in concessione.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario ed hanno durata di anni trenta anni.
5. La durata è indicata nell'atto di concessione e può essere prorogata alla scadenza della concessione stessa.
6. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune non possono essere trasferite a terzi ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Il concessionario ed i suoi aventi causa possono rinunciare alla concessione di sepolture individuali, oppure su richiesta del Comune nel caso di grave carenza di strutture. In tali casi è previsto il rimborso di una somma pari al canone in vigore alla data della richiesta di rimborso, decurtato del 40% per i loculi mai occupati e del 50% per i loculi già occupati. L'importo minimo è deciso dalla Giunta Comunale.
8. Il Sindaco, sulla base di dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune, potrà autorizzare a dare in concessione loculi, ossari e cinerari a coloro che, per casistica particolare, non rientrano nelle categorie previste dall'art.21 del presente regolamento.
9. Le concessioni di loculi rilasciati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, anche ove indicato diversamente sono da considerarsi a tempo determinato. La durata è fissata in anni cinquanta anni dalla data della deposizione della salma.

Art. 43 – CONCESSIONE DI MANUFATTI DI OSSARI E CINERARI.

1. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano posti per la deposizione di cassette ossari o urne cinerarie e sono dati in concessione per quaranta anni. Nella stessa celletta possono essere poste cassette di resti o ceneri di persone che siano state ascendente o discendente in linea retta, coniuge o convivente, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, previo pagamento di una somma per diritto di immissione.
2. Gli ossari ed i cinerari sono dati in concessione per un periodo di quaranta anni, e se le loro dimensioni lo consentono possono contenere una o più cassette di resti o urne cinerarie.
4. La durata è indicata nell'atto di concessione e può essere prorogata alla scadenza della concessione stessa.
5. Le concessioni di cellette ossari rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, anche ove indicato diversamente sono da considerarsi a tempo determinato. La durata è fissata in anni cinquanta anni dalla data della deposizione dell'ultima urna.

Art. 44 – DISPOSIZIONI ALLO SCADERE DELLE CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI, CINERARI

1. Alla scadenza delle concessioni a tempo determinato di posti per sepolture individuali a inumazione o di loculi per tumulazioni nei colombari, le salme sono estumulate, le ossa sono raccolte e deposte nell'ossario comune, a meno che coloro, fra i parenti, che vi abbiano interesse diano specifiche indicazioni.

2. Se le salme non sono completamente decomposte, devono essere interrare in una fossa nel campo comune.

3. Al termine della concessione, il Comune dovrà contattare gli eredi del defunto al fine di valutare l'intenzione di un possibile rinnovo della stessa. Nel caso non si abbiano i recapiti si potrà apporre un avviso sulla lapide nei periodi tra il 01 ottobre al 31 dicembre e affiggere un avviso all'Albo Pretorio Comunale.

2. Decorso questo tempo ove gli eredi non prendano contatto con il Comune e se questa non sia oggetto di richiesta di rinnovo, le sepolture private in loculi e le cellette ossari passano in ogni loro parte nella disponibilità del Comune.

4. Le salme, una volta ridotte, le urne cinerarie o le cassetine con i resti mortali conservate nei loculi di cui al comma 1 verranno depositate all'interno dell'ossario comunale.

5. Se non è stato manifestato interesse da parte dei parenti e non sono date disposizioni diverse da quelle previste dai commi precedenti, le spese per l'estumulazione e/o rimozione delle cassetine e/o urne cinerarie sono a carico del Comune.

6. A richiesta dei familiari, alla scadenza delle concessioni a tempo determinato, queste possono essere rinnovate, compatibilmente con le esigenze generali di disponibilità di sepolture nel Cimitero. In caso di rinnovo della concessione le salme saranno conservate nella loro sepoltura fino alla scadenza della concessione rinnovata.

Art. 45 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Passati i termini temporali indicati nell'atto di concessione che per i nuovi atti sono:

- 30 anni dalla data del rilascio della concessione;
- 40 anni dalla data del rilascio della concessione;

2. Quando una salma per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura, la concessione si estingue, e il loculo torna nella disponibilità immediata del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione.

3. Si estingue altresì la concessione di un ossario o di un cinerario quando per volontà dei familiari la cassetta contenente i resti della salma o l'urna cineraria vengono rimosse per essere poste in altra sepoltura.

Art. 46 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso la struttura, si venga a conoscenza, è stata oggetto di compravendita la concessione è revocata con apposito atto della Giunta Comunale.

2. Se la struttura è occupata da un feretro il medesimo verrà rimosso e inumato salvo diverse disposizioni dei parenti.

3. Se la struttura è occupata da cassette ossario o urne cinerarie le medesime verranno rimosse e inserite nell'ossario comunale salvo diverse disposizioni dei parenti.

4. Nei di cui ai commi 2 e 3 le spese sono a carico dell'erede con la possibilità di recupero coatto delle spese sostenute dal Comune.

Art. 47 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Nel caso la struttura risulti in stato di evidente abbandono la concessione viene dichiarata decaduta con apposito atto della Giunta Comunale. La salma verrà rimossa non prima che siano trascorsi 30 anni dal deposito e gestita secondo le modalità di cui all'articolo 38.
2. Il Comune dovrà apporre un avviso sulla lapide nei periodi tra il 01 ottobre al 31 dicembre e affiggere un avviso all'Albo Pretorio Comunale per informare gli aventi diritto.
3. Le spese sono a carico del Comune.

CAPO VI

- Sepolture private – Concessione di aree – Obblighi dei concessionari – Estinzione, rinuncia, revoca, decadenza della concessione – Costruzioni, conservazione, manutenzione –

Art. 48 – CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree cimiteriali, sulle quali i concessionari possono costruire edicole funerarie per famiglie e collettività, sepolcri per tumulazioni individuali e non, anche interrati, o impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di cui all'apposito tariffario o secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale al momento della lottizzazione, per l'intera durata della concessione. Questi manufatti costituiscono sepolture private riservate all'uso del concessionario e dei suoi famigliari, nonché dei suoi discendenti, eredi e legatari. Di norma, secondo quanto stabilito di volta in volta dalla Giunta Comunale, chi risulta già concessionario o erede legittimo di un'area per la costruzione di edicola privata non può ottenere un'altra concessione all'interno dello stesso cimitero, fatto salvo che si tratti di enti con edicola funeraria che si trovino nella condizione di esaurimento dei posti disponibili e nell'impossibilità di effettuare operazioni di riduzione in resti.
2. Il concessionario di area per sepoltura collettiva a sistema di inumazione già esistente, o i suoi familiari possono chiedere autorizzazione a costruire, sull'area stessa, edicola funeraria fuori terra per tumulazione, previo pagamento del canone di concessione quantificabile nella metà dell'importo stabilito dal comune nell'ultima lottizzazione di edicole funerarie private; in tal caso, se trattasi di concessione perpetua la stessa diverrà novantannuale e le salme precedentemente inumate dovranno essere ridotte in resti e raccolte in ossari da costruirsi nell'edicola o, quando la riduzione in resti non sia possibile, le salme saranno tumulate nell'edicola stessa.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali e il permesso a costruire dovrà essere rilasciato nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 49 e di quelle impartite dal Servizio Cimiteri del Comune a tutela delle preesistenze con valore artistico e storico, come meglio specificato nell'allegato al presente regolamento.
4. Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 49 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni di aree per sepolture private rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, anche ove indicato diversamente sono da considerarsi a tempo determinato. La durata è fissata in anni novantanove dalla data della redazione della concessione o in alternativa se non vi è traccia del contratto è fissata in anni novantanove dalla data della prima tumulazione.
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffario.
3. Le concessioni perpetue conservano la loro validità, tuttavia possono essere revocate con apposito atto della Giunta Comunale quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma nel caso sia evidente lo stato di abbandono della stessa.

Art. 50 - DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, nonché dei loro discendenti, eredi e legatari. Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per i familiari del concessionario si intendono il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al sesto grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.
3. Questa ultima posizione può essere provata ed ammessa esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica per un periodo continuativo di almeno un anno.
4. Il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta e i relativi coniugi hanno diritto di sepoltura, salvo espressa contraria volontà del concessionario, mentre per il seppellimento degli altri parenti ed affini indicati al secondo comma è necessario il consenso del concessionario e, se deceduto, del coniuge e di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario e, se deceduto, di tutti i discendenti maggiorenni in linea retta, e del coniuge, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.
6. La richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante le benemerienze acquisite nei confronti del concessionario, con allegata, ove possibile, idonea documentazione. L'accoglimento della richiesta di cui al presente comma sarà disposto dal Sindaco o suo delegato previo parere del Dirigente del Servizio Cimiteri del Comune.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 51 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Con l'atto della concessione il Comune impone al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire l'edicola funeraria entro 5 anni dal rilascio della concessione, pena la decadenza della concessione stessa. In tal caso la decadenza potrà essere pronunciata dalla Giunta Comunale.
2. La sepoltura privata costruita dal concessionario costituisce una sua proprietà che passa ai suoi eredi o legatari al momento della morte.
3. I proprietari della sepoltura privata per successione mortis causa possono farne uso come previsto dal precedente articolo 50, e nella loro qualità di aventi causa del concessionario originario assumono tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'atto di concessione.
4. Gli obblighi di manutenzione della sepoltura privata fanno carico al proprietario o a ciascuno dei comproprietari. Al momento in cui questa si renda necessaria, può essere richiesta e pretesa dal Comune per intero a carico anche di uno solo dei comproprietari, impregiudicate le sue ragioni nei confronti degli altri comproprietari.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a concessione perpetua, gli eredi legittimi sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteri del Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, e comunque, qualora il decesso sia avvenuto da tempo, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale legale rappresentante della concessione, che dovrà farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nei confronti del Comune stesso.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio cimiteri del comune esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, secondo quanto dal precedente articolo, che assumono la qualità di concessionari.
8. Per l'aggiornamento dell'intestazione verso uno degli eredi legittimi non è dovuto alcun canone di subentro, fatte salve le spese di istruttoria e le spese di voltura della concessione.
9. Nell'ipotesi di rinuncia di una parte degli aventi diritto, la concessione potrà essere posta in capo ad uno o più di questi, previo accordo tacito tra tutti gli eredi, i quali solleveranno, con atto scritto, il Comune da qualsivoglia controversia futura tra le parti.
10. Nel caso in cui trascorra un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede all'avvio della procedura della decadenza.
11. Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione anche se perpetua, disponendo delle salme ivi tumulate o inumate nei limiti e modalità previsti dal presente Regolamento.
12. Per le concessioni di sepoltura privata a tempo determinato oltre i novantanove anni o quelle perpetue a seguito di aggiornamento dell'intestatario della concessione, la medesima avrà validità novantanove anni ai quali si andranno a sottrarre gli anni della prima tumulazione/inumazione.

Art. 52 – SUBENTRO DI CONCESSIONARIO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. In caso di assenza di eredi legittimi accertato con avviso posto all'Albo pretorio del Comune di Rocchetta Tanaro, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di

almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre, novembre, dicembre), anziché pronunciare la decadenza il Comune potrà autorizzare a diventare nuovi concessionari con diritto al seppellimento:

- i discendenti non rientranti nei limiti di parentela previsti;

- i non discendenti del primo concessionario ma con discendenti o ascendenti in linea retta e in linea collaterale sepolti nella tomba;

- i non discendenti dei soggetti di cui ai punti precedenti che provino con documentazione inequivocabile di essere stati conviventi del concessionario o suoi discendenti, o che abbiano acquisito particolari benemerienze, dimostrabili con atto scritto, nei confronti del concessionario o suoi discendenti e in ogni caso di essersi occupati della manutenzione della tomba nel tempo, che richiedano per iscritto di voler utilizzare la tomba e di occuparsi della manutenzione, previo pagamento di un canone di subentro pari al 50% dell'importo della concessione. Si stipulerà nuova concessione la cui durata sarà quella residua rispetto a quella originale. Se non vi è traccia del contratto originale la durata dei novantanove anni sarà a far data da quella della prima tumulazione/inumazione.

2. L'assenza di eredi legittimi di una concessione di sepoltura privata può anche essere dichiarata mediante autocertificazione da coloro che richiedono di subentrarvi, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I costi di subentro verso i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti nell'allegata tabella.

Art. 53 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4. La concessione delle sepulture private viene inoltre ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dei precedenti articoli, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 54 – RINUNCIA DELLE CONCESSIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto sulla sepoltura privata costruita sull'area non può essere trasferito dal concessionario, ferme restando le disposizioni sul diritto d'uso delle sepulture di cui all'articolo 51.

2. Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti, il concessionario prima di avere iniziato la costruzione della sepoltura può sempre rinunciare alla concessione, ottenendo dal Comune il rimborso della metà del corrispettivo pagato per il rilascio della concessione.

3. In qualsiasi tempo il titolare o gli aventi causa possono chiedere al comune, facendone legale e formale istanza, la retrocessione e/o rinuncia di concessione di sepoltura privata collettiva.

4. In tal caso il Comune rientrerà nel pieno suo diritto d'uso e di possesso dell'area oggetto di rinuncia, acquisendo automaticamente le proprietà delle opere murarie costruite sul soprasuolo e nel sottosuolo, rimborsando previo atto amministrativo un canone da quantificarsi in base a criteri demandati di volta in volta alla Giunta Comunale ed un ulteriore importo proporzionale al valore della costruzione e del suo stato di manutenzione, al netto delle spese da sostenere per l'estumulazione o esumazione di tutte le salme, da valutarsi a cura dell'ufficio Servizio Cimiteri del Comune.

5. Nell'atto formale di rinuncia gli interessati e quanti avranno diritto a disporre delle salme, dovranno indicare la destinazione di tutte le salme della sepoltura privata a fronte del pagamento della tariffa per l'estumulazione o l'esumazione; in assenza di tali indicazioni il Comune provvederà d'ufficio in base alla normativa vigente.

6. La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione novantennale a seguito di aggiudicazione di asta con evidenza pubblica, con un valore a base d'asta pari a quanto stimato dall'Ufficio Servizio Tecnico Comunale.

Art. 55 – REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE COLLETTIVE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per motivate ragioni di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dalla Giunta Comunale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Nella decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno sessanta giorni prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di novanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 56 - DECADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando si accerti che il concessionario e quanti avrebbero avuto diritto ad esservi tumulati ai sensi dell'art. 51 del presente regolamento sono deceduti e le loro salme sono state collocate in altra sepoltura;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando la costruzione di edicola funeraria non sia stata iniziata nei termini di cinque anni dalla data di concessione dell'area;
- d) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione creando palese stato di abbandono della erigenda sepoltura, nel termine di cinque anni dall'inizio dei lavori;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo e ciò sia espressamente previsto nell'atto di concessione;
- g) quando la sepoltura privata risulta (a seguito di verbale di sopralluogo corredato da documentazione fotografica prodotto dai tecnici dell'Ufficio Cimiteri e in presenza del Responsabile di custodia del Cimitero) in grave stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi anche solo alla ordinaria manutenzione e pulizia della stessa.
- h) quando sia trascorso il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione di cui al presente regolamento;
- i) nel caso si accerti la completa estinzione del ramo familiare.

2. La decadenza per le sepolture private è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale;

3. per i casi di decadenza da concessioni di cui alle lettere c), d), g), h), del precedente comma, la deliberazione non può essere adottata se non trascorso il termine previsto dalla diffida notificata ai sensi di legge al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi causa, sempre che gli interessati non abbiano ottemperato a quanto ingiunto. Per le sepolture private individuali perpetue, nei colombari comunali, la decadenza avverrà automaticamente allorquando le stesse risultino inutilizzate e l'atto di concessione sia stato stipulato da più di 90 anni. Il Dirigente del Settore Responsabile del Servizio Cimiteri accerterà, con apposito provvedimento, che ne esistano i presupposti.

4. La diffida a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici / Servizio Cimiteri, relativa alle lettere c) e d), deve indicare un termine massimo di due anni per la realizzazione della costruzione funeraria non ancora iniziata e sei mesi per l'inizio dei lavori, o altrimenti un termine massimo di un anno per l'ultimazione dell'edicola funeraria e tre mesi per la ripresa dei lavori. La diffida relativa alle lettere g) e h) deve indicare il termine massimo di sei mesi per gli adempimenti previsti.

5. Trascorsi i termini della diffida potrà essere pronunciata la decadenza della concessione che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta Comunale cosicché l'area ritorna in possesso del Comune.

6. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili previa diffida posta all'Albo pretorio del Comune di Rocchetta Tanaro, in corrispondenza della tomba e all'ingresso del Cimitero per un periodo di almeno 90 giorni nei mesi di maggior affluenza (ottobre, novembre, dicembre), il Comune potrà pronunciare la decadenza. Tale prassi potrà essere adottata anche nei casi in cui risultino irreperibili i concessionari che non hanno ancora provveduto a costruire o ultimare la sepoltura privata.

7. Le eventuali salme tumulate o inumate nella sepoltura dovranno essere inumate nel campo comune per la loro completa mineralizzazione o cremate e disperse nel cinerario comune del cimitero, oppure ancora ridotte in resti da collocarsi nell'ossario comune. Nel caso trattasi di sepolture private collettive a concessione perpetua, dovranno invece essere collocate in apposito ossario / cinerario da mantenersi nella sepoltura originaria con l'iscrizione dei nominativi dei precedenti concessionari e eredi ivi tumulati.

8. La sepoltura privata collettiva acquisita dal Comune di cui ai commi precedenti, potrà essere data in concessione novantannuale a seguito di aggiudicazione di asta ad evidenza pubblica, con un valore a base d'asta pari a quanto stimato dall'ufficio Servizio Cimiteri del Comune, con la clausola, pena l'immediata revoca, di mantenere intatto l'ossario / cinerario del precedente concessionario.

9. La sepoltura privata individuale perpetua in loculi, ossari, cinerari o campi a sterco acquisita dal Comune, di cui ai commi precedenti, potrà essere data nuovamente in concessione, ma il manufatto dovrà accogliere ove possibile i resti dell'originario concessionario e la lapide contenere i dati anagrafici dello stesso.

Art. 57 - RIMBORSO IN CASO DI DECADENZA

1. Verificandosi la decadenza da concessione di aree per sepolture private, nessun rimborso è dovuto ad alcun titolo al concessionario o ai suoi aventi diritto.

Art. 58 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

1. Per le sepolture private a tumulazione sotterranea o fuori terra la struttura portante deve essere costruita in cemento armato vibrato in modo da impedire qualsiasi infiltrazione.

2. Per le caratteristiche tecniche e le dimensioni dei manufatti a sistema di tumulazione (loculi, ossari individuali e nicchie cinerarie) è preferibile fare riferimento all'art. 76 del D.P.R. 285/90 e al punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24.

3. I loculi devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo l'estumulazione di qualsiasi salma, senza coinvolgere i seppellimenti contigui.

Art. 59 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra tutti i concessionari o eredi aventi causa di aree per sepolture private devono richiedere Permesso di costruire che viene rilasciato dal dirigente competente su conforme parere della commissione edilizia o presentare la Denuncia di inizio attività prevista per legge.

3. A tal fine devono presentare istanza corredata dalla descrizione dell'opera che si intende eseguire e dai disegni tecnici previsti dai vigenti regolamenti comunali. Qualora la richiesta pervenga da uno

o parte dei concessionari, la stessa dovrà essere corredata da certificazione che i restanti concessionari sono d'accordo all'esecuzione dell'opera.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura; questa non deve aver diretto accesso con l'esterno del cimitero.

5. Una copia del permesso di costruire è rimesso al responsabile del servizio di custodia del cimitero per essere conservata nel suo archivio.

6. I materiali da impiegarsi nelle opere murarie non possono essere introdotti all'interno del cimitero se non al momento del loro impiego.

Art. 60 - MODALITA' DEI LAVORI

1. Nel corso dei lavori i concessionari dovranno provvedere a che non avvenga alcun danno alla proprietà comunale o privata e non se ne occupi indebitamente una sua parte.

2. I lavori non devono essere sospesi senza una legittima ragione e non devono protrarsi oltre il termine prefisso; alla loro ultimazione non devono essere lasciati sul luogo ingombri di sorta.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune.

Art. 61 – LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero che autorizzerà contestualmente l'accesso al cimitero degli operai e dei mezzi d'opera, comprese le ditte che svolgeranno i lavori di cui al presente regolamento.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 62 – RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepulture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 63 - RECINZIONE DI AREE

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia del cimitero.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato nell'autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia del cimitero, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64 - INTRODUZIONE E DEPOSITO

1. E' permessa la circolazione dei veicoli alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

Art. 65 - MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1. Spetta ai concessionari, ai loro discendenti, eredi e legatari, provvedere per tutta la durata della concessione a conservare le sepolture private, in ogni loro parte, in decoroso stato di manutenzione, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate, alla conservazione dei tumuli in terra ed alla pulizia delle tombe e dei monumenti. Gli altri famigliari del concessionario, non contemplati tra quelli sopra indicati, non hanno alcun obbligo nei confronti del comune in merito a tale manutenzione.

2. Qualora il concessionario o i suoi aventi causa non ottemperino a quanto previsto dal precedente comma in modo tale da determinare condizioni di grave degrado, il Comune, previa diffida, provvede all'esecuzione delle opere a spese dei suddetti proprietari.

3. Se il concessionario o i suoi aventi causa non risultano reperibili il Comune può attuare la procedura di decadenza di cui ai precedenti articoli.

CAPO VII

Disposizioni finali e sanzionatorie

Art. 66 – MANUTENZIONE AREE COMUNI

1. Il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia dei vialetti e marciapiedi e provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni del cimitero.

Art 67 – ORARIO

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzo di segnale acustico. 4. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 68 - DISCIPLINA D'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.
3. La circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri è vietata, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal responsabile del servizio.

Art. 69- DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria; Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dal parente del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile di custodia del cimitero;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) qualsiasi forma di pubblicità, compresa qualsiasi insegna posta sui mezzi che sono autorizzati ad entrare nei cimiteri.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione contraria.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 70 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile di custodia del cimitero.

3. Di norma per le esequie l'accompagnamento di banda musicale è concesso senza preventiva autorizzazione fino all'ingresso del cimitero. Per i riti funebri per i quali i parenti intendono chiedere che la banda stessa prosegua anche all'interno del cimitero, dovrà essere formulata motivata richiesta al Sindaco, al momento della prenotazione del funerale, e indicata la tipologia di musica che si intende far eseguire nonché la rispettiva durata. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora si possano riscontrare interferenze e eventuali ritardi rispetto alla normale programmazione di altri funerali o presumere che il corteo possa assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

Art. 71 - SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

2. L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente procurato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

ALLEGATO 1

TABELLA COSTI CONCESSIONI LOCULI IN COLOMBARI

CONCESSIONE LOCULI IN COLOMBARIO
(30 ANNI DALLA DATA DEL CONTRATTO)

1^ 2^ 3^ DAL BASSO € 1800,00;

RINNOVO 15 ANNI € 900,00;

CONCESSIONE LOCULI IN COLOMBARIO
(30 ANNI DAL DEPOSITO SALMA)

DALLA 4^ FILA DAL BASSO € 1600,00

RINNOVO 15 ANNI € 800,00

DIRITTO DI INSERIMENTO IN LOCULO GIA' OCCUPATO

€ 300,00

TABELLA COSTI CONCESSIONI CELLETTE OSSARI

CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO O CINERARIA

(40 ANNI DALLA DATA DEL CONTRATTO)

€ 500,00

DIRITTO DI INSERIMENTO IN CELLETTA GIA' OCCUPATA

€ 150,00

TABELLA COSTI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI

AREA CIMITERIALE LIBERA € 5000,00

(99 ANNI DALLA DATA DEL CONTRATTO)

RINNOVO 50 ANNI € 2500,00

RINNOVO 99 ANNI € 5000,00

AREA CIMITERIALE CON STRUTTURA € 5000,00 + VALORE STRUTTURA DA PERIZIA

(99 ANNI DALLA DATA DEL CONTRATTO)

RINNOVO 50 ANNI € 2500,00

RINNOVO 99 ANNI € 5000,00

RETROCESSIONI O RINUNCE LOCULI IN COLOMBARI (art. 42 comma 7)

RETROCESSIONE LOCULI NON USATI

60% DEL COSTO DI CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE

RETROCESSIONE LOCULI USATI

50% DEL COSTO DI CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE

RETROCESSIONI O RINUNCE CELLETTE OSSARI (art. 42 comma 7)

RETROCESSIONE CELLETTE OSSARI NON USATE

60% DEL COSTO DI CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE

RETROCESSIONE CELLETTE OSSARI USATE

50% DEL COSTO DI CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE

RETROCESSIONI O RINUNCE AREE CIMITERIALI (art. 54 comma 2 e 5)

AREA CIMITERIALE LIBERA 50% COSTO CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE

AREA CIMITERIALE CON STRUTTURA 50% COSTO CONCESSIONE CON IMPORTO MINIMO FISSATO DALLA GIUNTA COMUNALE + QUOTA STABILITA DI VOLTA IN VOLTA DALLA GIUNTA COMUNALE

CANONE SUBENTRO (art. 52 commi 1 e 2)

AREA CIMITERIALE CON O SENZA EDICOLA € 2500,00


ALLEGATO 2

SPESE SERVIZI CIMITERIALI

TRASPORTO FUNEBRE CON MEZZI COMUNALI	€ 170,00
SOSTA FERETRI IN TRANSITO	€ 25,00
DIRITTO DI INSERIMENTO URNA CINERARIA/ CASSETTINA OSSARIO IN LOCULO GIA' OCCUPATO	€ 300,00
DIRITTO DI INSERIMENTO URNA CINERARIA/ CASSETTINA OSSARIO IN CELLETTA GIA' OCCUPATA	€ 150,00
DIRITTO DI INSERIMENTO SALMA IN LOCULO GIA' OCCUPATO DA URNA CINERARIA/ CASSETTINA OSSARIO	€ 300,00
DIRITTO FISSO TUMULAZIONE/INUMAZIONE	€ 70,00
TUMULAZIONE LOCULO DI PUNTA	€ 135,00
TUMULAZIONE LOCULO DI FASCIA	€ 190,00
TUMULAZIONE IN FOSSA CON TOMBINO	€ 365,00
INUMZIONE IN FOSSA SENZA TOMBINO	€ 235,00
DEPOSIZIONE URNA CINERARIA O RESTI MORTALI IN CELLETTA OSSARIO	€ 70,00
DEPOSIZIONE URNA CINERARIA O RESTI MORTALI IN LOCULO DI PUNTA	€ 70,00
DEPOSIZIONE URNA CINERARIA O RESTI MORTALI IN LOCULO DI FASCIA	€ 100,00
DIRITTI FISSO ESTUMULAZIONE / ESUMAZIONE	€ 70,00
ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE O RIDUZIONE DA LOCULO DI PUNTA	€ 120,00
ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE O RIDUZIONE DA LOCULO DI FASCIA	€ 175,00
ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE O RIDUZIONE DA LOCULO DA FOSSA CON TOMBINO	€ 210,00
ESUMAZIONE DA FOSSA SENZA TOMBINO PER TRASLAZIONE O RIDUZIONE	€ 200,00
RIDUZIONE IN RESTI	€ 110,00
RIMOZIONE LAPIDE DI PUNTA (DALLA 3^ FILA)	€ 30,00
RIMOZIONE LAPIDE DI FASCIA (SEMPRE)	€ 70,00
INSTALLAZIONE PONTEGGIO	€ 70,00
COSTRUZIONE SPALLETTA DIVISORIA DI SU LATO CORTO	€ 60,00
COSTRUZIONE SPALLETTA DIVISORIA SU LATO LUNGO	€ 120,00
SERVIZIO FESTIVO	MAGGIORAZIONE DEL 40% DELLA TARIFFA

ALLEGATO 3

MODELLO RICHIESTA CONCESSIONE LOCULI / AREA CIMITERIALE



Al Sig. Sindaco del Comune di
ROCCHETTA TANARO

OGGETTO: Richiesta di concessione di loculi cimiteriali / area cimiteriale

Il/La sottoscritto/a

....., nato/a a
....., il,
residente in, Via, n.
....., C. F. , ☎

CHIEDE

per sé e i suoi eredi, la concessione dei seguenti n. loculi / seguente area cimiteriale

.....
.....
.....
..... nel cimitero di
.....

DICHIARA

- 1° di essere a perfetta conoscenza delle norme e condizioni previste dal vigente “Regolamento comunale per la concessione dei loculi cimiteriali”, impegnandosi di rispettarle tutte incondizionatamente;
- 2° di avere già presa visione dello schema di contratto di concessione e di approvare, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni;
- 3° che l’atto di concessione dovrà essere sottoscritto:
 dal/dalla sottoscritto/a richiedente;

da

.....

.. nato/a a, il

....., residente in, Via

....., n., C. F. 

.....

Il/la sottoscritto/a è informato/a, del disposto dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed autorizza l'utilizzo dei dati forniti solo con le procedure strettamente necessarie per dare seguito alla richiesta concessione di loculi cimiteriali.

..... data

IL/LA RICHIEDENTE

ALLEGATO 4

SCHEMA MODELLO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE

Comune di (Prov.)

MARCA
DA
BOLLO

L'anno duemila..... (200.....), il giorno
..... del mese di, presso la
residenza comunale di, nell'ufficio di segreteria.

**CONCESSIONE
AREA
CIMITERIALE**

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.
1372 del codice civile,

TRA

il comune intestato, codice fiscale
rappresentato dal signor
nato/a a il
il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto comune che in questo
atto rappresenta nella sua qualifica di:

REGISTRO
SCADENZARIO
N.

E

Il/la signor
nato/a a il
domiciliato/a a via
n., codice fiscale ed
elettivamente, a tutti gli effetti, presso la segreteria del comune intestato, giusta quanto
esplicitamente dichiara, è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

a) Il comune intestato, dà e concede, per la durata di anni, decorrenti
da oggi, al/alla summenzionato/a che accetta, per se' e suoi eredi il terreno nel cimitero
di, per la costruzione di
una tomba di famiglia alle seguenti condizioni che il/la concessionario/a per se' e suoi
eredi, dichiara di accettare senza riserve:

- 1) - La premessa narrativa forma parte integrante della presente concessione;
- 2) - La concessione in uso dell'area predetta è soggetta al regime di demanio
pubblico (art. 824 C.C.) con le limitazioni e prescrizioni di cui agli artt. 90 - 91 - 92 - 93 e
94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10/09/1990, n. 285 e con la
perfetta osservanza del vigente regolamento di polizia mortuaria;

3) – L'area precitata viene concessa esclusivamente allo scopo di costruire sepolture a sistema di tumulazioni o inumazioni familiari, che negli articoli seguenti verranno designate con il nome generico di tomba;

4) – La tomba dovrà essere eseguita in conformità al progetto ed al titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'art. 94, c. 1 del d.P.R. n. 285/1990. Per qualsiasi modifica dovrà essere preventivamente chiesta ed ottenuta l'approvazione della relativa variante;

5) – I lavori di costruzione della tomba dovranno essere iniziati immediatamente e dovranno procedere in modo da risultare perfettamente compiuti entro il termine massimo di mesi trentasei dalla data odierna. In caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera rispetto al detto termine di mesi trentasei, il responsabile del servizio avrà facoltà di concedere una proroga fino al limite di ulteriori 12 mesi, previo pagamento, da parte del/della concessionario/a, di una somma pari ad un sesto del corrispettivo globale della concessione, escluse le spese di contratto e registrazione. Se l'inadempienza dovesse perdurare oltre la scadenza del termine prorogato o non prorogato, l'amministrazione sarà in diritto di dichiarare la decadenza della presente concessione rimborsando soltanto due terzi del corrispettivo globale della concessione dell'area, sempre escluse le spese di contratto e di registrazione, escluse anche quelle eventuali per lavori eseguiti;

6) – Ultimata la costruzione e prima di utilizzare la tomba per tumulazioni, il/la concessionario/a dovrà richiedere, all'autorità comunale, il relativo permesso di agibilità. Qualora nei controlli relativi al rilascio di tale permesso, si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al regolamento di polizia mortuaria, il/la concessionario/a dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nei termini di tempo che saranno prescritti con apposita ordinanza e senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni in materia urbanistica.

7) - Il/la concessionario/a è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori;

8) - Il/la concessionario/a si obbliga ad osservare scrupolosamente il disposto dell'art. 93 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10/09/1990, n. 285, che testualmente recita:

«1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che

risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali».

9) - E' fatto obbligo al/alla concessionario/a ed ai suoi aventi causa di provvedere alla costante e regolare manutenzione della tomba;

10) - In caso di infrazioni od inadempienza alle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 troveranno applicazione le sanzioni di legge. Per quanto, in particolare, si riferisce a inadempienza all'obbligo di cui all'art. 9, l'ufficio tecnico comunale stabilirà i lavori di riparazione necessari e ne sarà ordinata l'esecuzione entro un sufficiente termine di tempo. In caso di inadempimento il responsabile del servizio ne ordinerà l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del/della concessionario/a;

11) - Le iscrizioni da apporsi all'interno od all'esterno delle tombe dovranno ottenere il preventivo benestare del responsabile dei servizi cimiteriali;

12) - Le spese dell'atto e consequenziali sono a carico del/della concessionario/a.

13) - Si dà atto che:

a) lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n., in data


b) Il terreno dato in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) ha una superficie di mq. (metri quadri)
ed è così delimitato:

c) in corrispettivo della concessione di cui al presente atto (determinato con deliberazione in data, n., esecutiva), il/la concessionario/a ha versato la somma di euro (.....), come da bolletta della tesoreria comunale in data, n., onde il comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata.

Il presente contratto, recante un canone complessivo inferiore ad euro 6.455,71, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - risoluzione del Ministero delle finanze n. 173/E del 5 agosto 1996), con spese a carico della parte soccombente.

Il rappresentante del comune

Il/La concessionario/a



.....

Il segretario comunale

.....

ALLEGATO 5

MODELLO SUBENTRO

Comune di (**Prov.**

MARCA
DA
BOLLO

L'anno duemila..... (200.....), il giorno
..... del mese di, presso la
residenza comunale di, nell'ufficio di segreteria.

**SUBENTRO
CONCESSIONE
AREA
CIMITERIALE**

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.
1372 del codice civile,

TRA

il comune intestato, codice fiscale
rappresentato dal signor
nato/a a il
il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto comune che in questo
atto rappresenta nella sua qualifica di:

REGISTRO
SCADENZARIO
N.

E

Il/la signor
nato/a a il
domiciliato/a a via
n., codice fiscale ed
elettivamente, a tutti gli effetti, presso la segreteria del comune intestato, giusta quanto
esplicitamente dichiara, è stato convenuto e stipulato quanto appresso:

a) Il comune intestato, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Comunale di Polizia
Cimiteriale autorizza il subentro e concede, per la durata di anni,
decorrenti da oggi, al/alla summenzionato/a che accetta, per se' e suoi eredi il terreno
con eventuali strutture costruite già presenti, alle seguenti condizioni che il/la
concessionario/a per se' e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserve:

- 1) - La premessa narrativa forma parte integrante della presente concessione;
- 2) - La concessione in uso dell'area predetta è soggetta al regime di demanio
pubblico (art. 824 C.C.) con le limitazioni e prescrizioni di cui agli artt. 90 - 91 - 92 - 93 e
94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10/09/1990, n. 285 e con la
perfetta osservanza del vigente regolamento di polizia mortuaria;

3) – L'area precitata viene concessa a persona di cui al comma 1 dell'art. 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

4) - Il/la concessionario/a si obbliga ad osservare scrupolosamente il disposto dell'art. 93 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10/09/1990, n. 285, che testualmente recita:

«1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali».

5) - E' fatto obbligo al/alla concessionario/a ed ai suoi aventi causa di provvedere alla costante e regolare manutenzione della tomba;

6) – In caso di infrazioni od inadempienza alle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 troveranno applicazione le sanzioni di legge. Per quanto, in particolare, si riferisce a inadempienza all'obbligo di cui all'art. 9, l'ufficio tecnico comunale stabilirà i lavori di riparazione necessari e ne sarà ordinata l'esecuzione entro un sufficiente termine di tempo. In caso di inadempimento il responsabile del servizio ne ordinerà l'esecuzione d'ufficio con spese a carico del/della concessionario/a;

7) – Le iscrizioni da apporsi all'interno od all'esterno delle tombe dovranno ottenere il preventivo benestare del responsabile dei servizi cimiteriali;

8) - Le spese dell'atto e consequenziali sono a carico del/della concessionario/a.

9) - Si dà atto che:

a) lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n., in data

b) Il terreno dato in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) ha una superficie di mq. (metri quadri)
ed è così delimitato:

c) in corrispettivo della concessione di cui al presente atto (determinato con deliberazione in data, n., esecutiva), il/la concessionario/a ha versato la somma di euro (.....), come da bolletta della tesoreria comunale in data, n., onde il

comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata.

Il presente contratto, recante un canone complessivo inferiore ad euro 6.455,71, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – risoluzione del Ministero delle finanze n. 173/E del 5 agosto 1996), con spese a carico della parte soccombente.

Il rappresentante del comune

Il/La concessionario/a



Il segretario comunale

MODELLO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

Comune di (Prov.)

Marca
da
bollo

L'anno duemila (.....), il giorno
..... del mese di, presso la
residenza comunale di, nell'ufficio di segreteria.

**CONCESSIONE
LOCULI
CIMITERIALI**

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art.
1372 del codice civile,

TRA

il comune intestato, codice fiscale

rappresentato dal signor

nato/a a il

il quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto comune che in questo
atto rappresenta nella sua qualifica di:

E

Il/la signor

nato/a a il

domiciliato/a a via

n., codice fiscale ed elettivamente, a tutti gli effetti,

presso la segreteria del comune intestato, giusta quanto esplicitamente dichiara, è stato

convenuto e stipulato quanto appresso:

a) Il comune intestato, dà e concede, per la durata di anni, decorrenti
da oggi, al/alla summenzionato/a che accetta, per se' e suoi eredi, n.
loculo/i , nel cimitero di

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni, che il/la
concessionario/a, per se' e suoi eredi, dichiara di accettare senza riserva alcuna:

1) - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
concessione;

2) - Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della
concessionario/a o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni
che potranno essere imposte sia dall'ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria
competente. Rimangono, altresì, a carico del/della concessionario/a o suoi eredi, gli

REGISTRO
SCADENZIARIO
N.

oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento intonacate nella parte esterna;

3) - La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui;

4) - La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria ora in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate;

5) - La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del/della concessionario/a ed alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione;

6) - Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

7) - Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di polizia mortuaria, approvato con d.P.R. n. 285/1990, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;

8) - Il/la concessionario/a, oltre al prezzo del loculo, dovrà pagare, per la tumulazione, le tasse e diritti relativi stabiliti dal comune;

9) - Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'autorità Comunale;

10) - Il/la concessionario/a, per il semplice fatto della stipulazione del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserva, per se' e suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dei loculi;

11) - Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

In mancanza di tale domanda il/i loculo/i ritorneranno nella libera disponibilità del comune;

12) - Le spese per bolli, diritti, registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del/della concessionario/a.

13) - Per l'illuminazione privata del/dei loculo/i oggetto della presente concessione troverà applicazione la speciale disciplina relativa alla «Illuminazione privata delle sepolture cimiteriali» vigenti nel tempo, disciplina che il/la concessionario/a dichiara di conoscere perfettamente.

14) - Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n., in data

b) Il/I loculo/i dato/i in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) è/sono distinto/i con il/i numero/i lotto/i fila/e

c) Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui al presente atto (determinato con deliberazione in data, n., esecutiva), il/la concessionario/a ha versato alla tesoreria comunale la somma di euro (.....), come da bolletta della tesoreria comunale in data, n.; pertanto, il comune concedente, rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata.


Il presente contratto, recante un canone complessivo inferiore ad euro 6.455,71, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso (ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – risoluzione del Ministero delle finanze n. 173/E del 5 agosto 1996), con spese a carico della parte soccombente.

Il rappresentante del comune

Il/La concessionario/a

.....

.....



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO 7

MODELLO RICHIESTA ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE

AL RESPONSABILE DEI SERVIZI
CIMITERIALI
del Comune di Rocchetta Tanaro

OGGETTO: **Richiesta di autorizzazione per la esumazione - estumulazione straordinaria di salma.**

Il/La sottoscritto/a
..... nato/a a
..... il
residente in via n.
....., ai sensi dell'art. 82 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con
d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in qualità di avente diritto ed in accordo con gli altri aventi diritto

CHIEDE

l'autorizzazione per la esumazione - estumulazione straordinaria della salma di:

.....
..... deceduto/a il inumata - tumulata nel Cimitero di:
.....
.....

Ai fini: della riduzione in resti mortali ed inserimento nello stesso loculo; in altro loculo;

della riduzione in resti mortali e trasferimento in altro cimitero

dell'avvio alla cremazione e inserimento nello stesso loculo in altro loculo

dell'avvio alla cremazione e affidamento delle ceneri

a:.....

nato/a ailresidente

a:.....

in via

.....
 che verranno conservate presso l'abitazione sita

a:.....

in

via.....

.....

che verranno trasportate al cimitero del Comune

di.....

Si precisa che nel caso la salma non sia riducibile in resti mortali la medesima sarà:

avviata alla cremazione;

inumata nel campo comune;

IL/LA RICHIEDENTE

.....

...

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Massimo Fungo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

Dichiarazione di Esecutività

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge su Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Marravicini

